COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI

Art. 13

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali, alle leggi dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Versione in vigore dal 28 maggio 1987, non più in vigore dal 25 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
Estremi	Legge 16 aprile 1987, n. 183
Titolo	II — Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/coordinamento-delle-politiche-riguardanti-l-appartenenza-dell-italia/art-13-regioni-a-statuto-speciale-e-province-autonome-di-trento-e-di-bolzano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it